



23 OTT 2017

IL MAGISTRATO

DECRETO MINISTERIALE RECANTE "CRITERI DI ACCESSO AL FONDO NAZIONALE PER LA RIEVOCAZIONE STORICA"

*Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

VISTA la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO a Parigi il 3 novembre 2003 e ratificata dall'Italia il 27 settembre 2007 con legge n. 167 e la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza generale dell'UNESCO e successivamente ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007 con la legge n. 19 del 2007, che hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di identità culturale e collettiva anche quando siano rappresentate da testimonianze immateriali;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare l'art.12 riguardante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" in base al quale *"Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"*;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;





*Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

VISTO il decreto ministeriale 24 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

VISTA la nota dell’Ufficio Legislativo MiBACT n. 35955 del 21 dicembre 2016;

VISTA la nota dell’Ufficio Legislativo MiBACT n. 23342 del 27 luglio 2017;

VISTA la relazione della Direzione generale Spettacolo;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 6641 “Fondo nazionale per la rievocazione storica” dello stato di previsione della spesa di questa Amministrazione, recante una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;

RITENUTO di dover definire i criteri per l’accesso al predetto Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica;

RITENUTO di dover promuovere l’integrazione territoriale e le connessioni con il patrimonio culturale presente sui territori di riferimento;

RITENUTO di dover tener conto della dotazione finanziaria, ammontante a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, del Fondo nazionale per la rievocazione storica;

RILEVATA, nel contempo, l’esigenza di individuare, per ciascuna annualità, fino ad un massimo di n. 40 i progetti da finanziare, al fine di favorire forme di aggregazione territoriale;

DECRETA:

Art. 1

*(Finalità ed oggetto dell’intervento finanziario)*

1. Alla luce di quanto rappresentato in premessa, il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui all’articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Sono oggetto di intervento finanziario, per complessivi 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, i progetti realizzati, fino ad un massimo di 40 progetti per ogni annualità, da Regioni, da Comuni, da Istituzioni culturali e da Associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l’iscrizione ad appositi albi tenuti presso i Comuni o già operanti da almeno dieci anni.





## *Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

3. In particolare, ai fini del presente decreto per Istituzioni culturali e per Associazioni di rievocazione storica si intendono le istituzioni e le associazioni che hanno per fine statutario la conservazione, la promozione e la valorizzazione della memoria storica del proprio territorio, rispettando i criteri di veridicità storica mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività ed eventi storici.

4. Il presente bando si propone anche la finalità di sostenere progetti a carattere pluridisciplinare e/o di rete a carattere innovativo nei territori regionali e/o interregionali, favorendo forme avanzate di aggregazione e l'integrazione, anche finanziaria, con gli altri sistemi territoriali nonché le connessioni con il patrimonio culturale presente sui territori di riferimento.

### Art. 2

*(Soggetti ammessi a presentare domanda per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica)*

1. Possono presentare domanda per l'accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica gli Enti, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e di cui all'articolo 1 commi 2 e 3 del presente decreto, che organizzano e promuovono – anche al fine di implementare l'attrattività turistica del territorio di riferimento - eventi, feste e attività nonché iniziative di valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica. Per i richiedenti diversi da Regioni e Comuni, il legale rappresentante e gli amministratori, e laddove esistente il responsabile tecnico della gestione del progetto di rievocazione storica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
- b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali.

I predetti requisiti soggettivi sono comprovati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà da parte dei soggetti interessati.





# *Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## Art. 3

*(Modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica)*

1. Per l'annualità 2017, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet del MIBACT- Sezione Amministrazione Trasparente, la domanda di contributo annuale di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere presentata, pena l'esclusione, **entro le ore 14 del 20 novembre 2017**, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili *on-line*, dalla Direzione generale Spettacolo, sul sito internet del MiBACT ([www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo ([www.spettacolodalvivo.beniculturali.it](http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it)). Al fine del ricevimento farà fede l'avviso di avvenuta ricezione da parte dell'Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica *on-line*.

2. La domanda di contributo annuale firmata, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'organismo proponente, deve essere corredata - unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo- dai seguenti documenti:

- a) un progetto storico-culturale preventivo di attività, da realizzarsi, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, idoneo ad illustrare dettagliatamente gli interventi che si intendono realizzare secondo le finalità di cui all'articolo 1;
- b) un preventivo economico-finanziario del progetto stesso con specifica esposizione del deficit;
- c) nel caso di Istituzioni culturali o di associazioni di rievocazione storica di cui all'articolo 1 del presente decreto, copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo proponente;
- d) documento e/o dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta l'iscrizione dell'Istituzione culturale e/o dell'Associazione di rievocazione storica ad appositi albi tenuti presso i Comuni ovvero l'operatività, debitamente documentata, dei predetti organismi da almeno dieci anni nel settore della rievocazione storica.

3. Per le annualità 2018 e 2019, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la domanda di contributo annuale a firma del legale rappresentante dell'organismo proponente sarà presentata, a pena di esclusione, **entro il 16 gennaio dell'anno di riferimento**, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 determinate dall'Ufficio competente e il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.





# *Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## Art. 4

### *(Criteri di selezione e concessione dei contributi)*

1. La concessione dei contributi è disposta dal Direttore generale competente sulla base di un parere reso da un apposita Commissione in relazione ai progetti annuali presentati.
2. La Commissione è istituita con decreto del Segretario generale ed è composta da un esperto in materia di patrimonio culturale immateriale che la presiede, da un rappresentante del Segretariato generale, da un rappresentante della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, da un rappresentante della Direzione generale Spettacolo e da un rappresentante della Direzione generale Turismo.
3. La Commissione esprime il proprio parere attribuendo ai progetti un punteggio complessivo, espresso in punti (max 100 punti), che tiene conto:
  - a) della qualità culturale del progetto da realizzare entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, nel rispetto delle finalità evidenziate all' art.1 del presente decreto (max 70 punti), nonché delle ricadute socio economiche sul territorio anche in termini turistici e della valorizzazione del patrimonio culturale del territorio;
  - b) della sostenibilità e congruità economica del progetto, in particolare in relazione alla proposta artistica (max 30 punti), in relazione alla capacità di integrazione finanziaria con gli altri enti territoriali e/o con i privati o della partecipazione ad azioni speciali internazionali.
4. La domanda si intende rigettata qualora non consegua un minimo di punti 60. Il contributo è assegnato al singolo progetto in proporzione ai punti conseguiti, proporzione calcolata rispetto al totale dei punti assegnati all'insieme di tutti i progetti ammessi; il contributo non può comunque eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria assicurata dall'Ente organizzatore o promotore risultante dal preventivo economico – finanziario e comunque non può essere superiore al deficit emergente dal rendiconto economico-finanziario del progetto. La graduatoria sarà pubblicata sul sito della Direzione generale competente. La presentazione del progetto e la conseguente valutazione non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.







# *Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## Art.5

### *(Erogazione del contributo)*

1. Per l'annualità 2017 verranno considerate, ai fini della imputazione dei costi, esclusivamente le attività svolte a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto che, comunque, dovranno terminare entro il 31 dicembre 2017.
2. Gli organismi proponenti saranno titolari di tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal presente decreto e pertanto intestatari della relativa documentazione giustificativa.
3. Il progetto presentato non dovrà riguardare attività già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. L'erogazione del contributo sarà disposta a conclusione delle attività indicate nel progetto, successivamente all'invio alla Direzione generale competente di una relazione artistica e del rendiconto consuntivo finale del progetto annuale realizzato da trasmettersi **entro il 31 gennaio 2018 per l'attività svolta nel 2017 (31 gennaio 2019 per l'attività svolta nell'annualità 2018 e 31 gennaio 2020 per l'attività svolta nell'annualità 2019)**, con le stesse modalità previste per l'invio della domanda. La mancata trasmissione del consuntivo entro la predetta data comporta la decadenza dal contributo.
5. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il tramite della Direzione generale competente, potrà procedere a verifiche amministrativo-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all'attività sovvenzionata.

## Art 6

### *(Riduzioni e revoche)*

1. In sede di riscontro del rendiconto inviato dall'organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti superiore al deficit, il medesimo contributo verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
2. L'importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.





*Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il tramite della Direzione generale competente in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.
  4. L'intervento finanziario previsto dal presente decreto sarà finanziato a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica di cui al capitolo 6641 nei limiti delle relative disponibilità.
  5. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del MiBACT ([www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)) e sul sito internet della Direzione generale Spettacolo ([www.spettacolodalvivo.beniculturali.it](http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it)).
  6. La pubblicazione del presente decreto e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito del MIBACT –Sezione Amministrazione Trasparente ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
- Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 SET. 2017

IL MINISTRO  


